

## **16. Visto per "transito aeroportuale" (V.T.A. - V.T.L.)**

E' un visto di tipo "A", della durata di 0 gg, valido per 1, 2 ingressi o multipli, con validità massima di 180 gg. Il **numero di ingressi** e il **periodo di validità** sono commisurati alle esigenze del richiedente.

Il visto per transito aeroportuale consente al cittadino straniero specificatamente soggetto a tale obbligo, di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto. Il visto per transito aeroportuale (**V.T.A.**) consente il transito nell'area internazionale degli aeroporti degli Stati membri ai cittadini stranieri la cui destinazione finale è il territorio di uno stato terzo.

Il VTA **dà diritto esclusivamente al transito nelle zone internazionali degli aeroporti** situati sul territorio degli Stati membri e **non consente al titolare di entrare nello spazio Schengen**. Il rilascio del visto è subordinato alla verifica della coerenza dell'itinerario e del transito aeroportuale previsto rispetto alla destinazione finale e alla verifica della situazione socio-economica del richiedente, per valutare la sua intenzione di non entrare nello spazio Schengen.

L'obbligo del visto costituisce un'eccezione al diritto generale di libero transito attraverso la zona internazionale di transito degli aeroporti.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

- a) valido passaporto od equivalente documento di viaggio munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale;
- b) biglietto aereo o prenotazione.